

Egregio Signore
MATTIA CIVICO
Presidente
Prima Commissione permanente
Consiglio Provinciale
Via Mancj, 27 - 38122 TRENTO

Prot. n. 58 -18

Trento 9 luglio 2018

Oggetto: osservazioni nell'ambito della consultazione della Prima commissione permanente provinciale sul DDL 232 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" e sul Documento di economia e finanzia provinciale (DEFP) 2018.

DDL 232 – Assestamento di bilancio

Esprimiamo apprezzamento per le risorse rese disponibili in sede di assestamento, pari a oltre 150 milioni di euro per il 2018 e complessivi oltre 424 milioni di euro nel triennio 2018-2020.

Per quanto riguarda l'allocazione di dette risorse, positiva innanzitutto la conferma del pacchetto di agevolazioni fiscali a favore delle imprese, che prevede l'estensione fino al 2020 delle agevolazioni IRAP attualmente previste solo fino al 2018 e il mantenimento delle agevolazioni IMIS per gli immobili produttivi fino al 2019.

Valutiamo favorevolmente anche l'implementazione delle risorse finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese.

Positivi i finanziamenti dei progetti di mobilità nel settore turistico, quale il collegamento Moena-Valbona in PPP e l'integrazione di risorse destinate alla promozione turistica provinciale (Coppa del mondo mountain bike, europei di ciclismo, festival dello sport ecc.).

Con riferimento alle politiche della casa, condividiamo il rafforzamento del piano di ITEA per nuove realizzazioni/ristrutturazioni di alloggi, per un ammontare di 20,7 milioni di euro, il finanziamento di ulteriori alloggi in regime di canone moderato e l'incremento delle risorse da erogare ai privati per l'acquisto della prima casa.

Particolare favore lo esprimiamo per la destinazione di 130 milioni di euro a nuovi investimenti pubblici nel campo della sanità, per l'adeguamento delle strutture alla normativa sulla sicurezza, nel campo della manutenzione del patrimonio stradale, per l'implementazione delle piste ciclabili, per gli interventi sulle strutture scolastiche, l'ampliamento e la realizzazione di asili nido, per i bacini montani, per la banda larga e per il potenziamento dell'interporto.



A tale proposito, esprimiamo tuttavia l'esigenza che la programmazione degli interventi relativi agli investimenti pubblici, compresi quelli resi possibili dalla legge di assestamento, sia tale da consentire un'adeguata "spalmatura" dei bandi di appalto nel tempo, evitando picchi nei quali la Provincia pubblica un numero consistente di bandi di importo anche elevato (come successo anche recentissimamente), preceduti e seguiti da periodi di mesi interi nei quali non un solo bando viene pubblicato. Ciò, per evidenti motivazioni di programmazione delle imprese e per ottenere il maggiore impatto positivo sul tessuto economico-sociale del territorio.

Art. 23 – Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

L'art. 23 del DDL 223 reca modificazioni alla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, rispetto alle quali non abbiamo particolari osservazioni da formulare.

Intendiamo tuttavia, in questa sede, presentare alcune proposte di modifica della suddetta legge provinciale, ed in particolare:

a) chiediamo che la norma che prevede la deroga all'obbligo di presentazione della cauzione provvisoria per le procedure di appalto di lavori pubblici di importo fino a 1 milione di euro, indette mediante procedura ad invito, sia estesa fino a 2 milioni di euro a base d'asta, essendo tale la soglia prevista dall'ordinamento provinciale sotto la quale è possibile ricorrere a procedure di gara ad invito.

Si propone pertanto di modificare il comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 2/2016 sostituendo le parole: *"non superiore a un milione di euro"* con le parole *"non superiore a due milioni di euro"*.

b) L'art. 26, comma 2, lett. e) bis della LP 2/2016 dispone *"che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa"*.

La norma, che ha recepito l'art. 105 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti pubblici), pur limitandola alle procedure di appalto il cui criterio di aggiudicazione non sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha lo scopo di impedire che imprese che non siano risultate aggiudicatrici dell'appalto possano eseguire parte dei lavori in qualità di imprese subappaltatrici. La norma ha una evidente finalità antiturbativa degli incanti, in quanto mira ad evitare che più operatori economici concorrenti separatamente al medesimo appalto possano concordare i propri ribassi, turbando così l'andamento della procedura di gara, pattuendo in modo illecito la spartizione di parte dei lavori in subappalto tra le imprese che concorrono all'accordo.

La Provincia ha opportunamente circoscritto la norma, come sopra accennato, alle sole procedure di gara con criterio di aggiudicazione diverso da quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò in ragione del fatto che, quando è prevista l'applicazione di detto criterio, non sono ipotizzabili tentativi di turbativa d'asta del tipo di quelli che la norma mira ad evitare.



Si deve peraltro evidenziare che i medesimi rischi non ricorrono anche nel caso di affidamenti di lavori in subappalto ad imprese che abbiano concorso sì all'aggiudicazione dell'appalto, ma in qualità di imprese mandanti di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, o misto, assumendo l'esecuzione di lavorazioni scorporabili.

Infatti i rischi di turbativa d'asta del tipo sopra evidenziato si possono riscontrare solo se l'accordo illecito viene pattuito tra imprese in grado di concorrere individualmente e separatamente all'aggiudicazione dell'appalto, in quanto in possesso dei medesimi requisiti di partecipazione. Tale situazione non ricorre nel caso di imprese mandanti in raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale o misto che assumono l'esecuzione di lavorazioni scorporabili.

Si propone pertanto di modificare l'art. 26, comma 2, lett. e) bis della LP 2/2016 aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: *"Tale divieto non si applica nei confronti delle imprese che abbiano partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto in qualità di imprese mandanti in un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale o misto, assumendo l'esecuzione di una o più opere scorporabili"*.

c) proponiamo una modifica in materia di pagamento diretto dei subappaltatori. Si è riscontrata infatti, da parte di imprese sia appaltatrici che subappaltatrici, l'esigenza di poter regolare, in casi specifici, i rapporti di pagamento con modalità diverse rispetto a quelle attualmente previste dalla normativa (pagamento diretto da parte dell'Amministrazione appaltante).

In particolare si chiede che, qualora vi sia il consenso sia dell'impresa appaltatrice che di quella subappaltatrice, il pagamento della prestazione resa in subappalto possa essere effettuato direttamente dall'appaltatore.

Si propone pertanto di modificare l'art. 26 comma 6 della LP 2/2016 come segue: *"alla fine del comma 6 è inserito il seguente periodo: su specifica e formale richiesta congiunta di appaltatore e subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice acconsente che il pagamento del subappaltatore avvenga direttamente da parte dell'appaltatore"*.

Art. 24 – Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, relativo alla razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese.

Valutiamo positivamente l'obiettivo, da raggiungere attraverso l'istituzione del Registro Unico dei Controlli provinciale (RUCP), di razionalizzare, semplificare e migliorare la programmazione dei controlli sulle imprese attraverso la condivisione dei dati concernenti i controlli svolti dalla Provincia, dai suoi enti strumentali, dall'APSS, dalle Comunità e dai Comuni. Ciò, peraltro, nell'ambito dell'edilizia già avviene in relazione all'esperienza positiva realizzatasi con la costituzione dell'Osservatorio provinciale dei cantieri pubblici e privati presso la Cassa Edile di Trento.

IL PRESIDENTE
Giulio Misconel

